

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato

Reg.Dec.

N.1798/2006

la seguente

N. 5069 Reg.Ric.

ANNO 2000

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da abis emaunela, alba anna, anziani nannina ELVIRA, ATZENI AGOSTINO, CANNAS MASSIMILIANO, CASULA GIOVANNI MARIO, CHILLOTTI MARIO, CIRIACO MARIA, COCCO CRISTINA, COCCO MARIA GIACINTA, COCCO RENATO, COGONI IGNAZIO, CKONGERANATALINA, CONTINI ALESSANDRO, COZZOLINO RITA, DEIANA LUIGI, DELIPERI FRANCA, DI MAGGIO SALVATORE, FIORE MARIA, LEDDA LOREDANA, MELIS MARIA CHIARA, MEREU GIUSEPE, MORANDO ALBERTO, MURGIA ELISABETTA, ORRU' MARIA FRANCA, PALLA ADRIANA, PIRAS MARINELLA, SALIU MARIANGELA, SCALINGI BARBARA, SEMPREBENE PAOLA, SORO SILVIO, SOTGIU MARIA GRAZIA, SPANO ANNA PAOLA, SPANO PATRIZIA, SPIGA AMELIA, CASULA COSTANTINO, VALLEBONA RITA, ZUCCA MARIO, ZUNCHEDDU SUSANNA, PITZALIS RAFFAELE, MASSIDDA ANTONINA, POMA ROBERTO, MELIS MARIANO, MELONI RENATO MATTEO, COCCO BONARIA, BIANCO ROSARIA, AVERSANA GINO, SUBISSI FABIO, GAVINI PATRIZIA, IANNELLO ANTONIO, DE FILIPPI GUIDO, CARDINI PATRIZIA, NOBILI PIERO, BLANDINI GIOVANNI, VERNA AIDA, PETRILLO CARMELA, FIORETTI SILVANA, PANSINI ANTONIO, BOSCHINI FRANCA, SOLIMINE LUCIA, DE SANTIS DONATO, PARDO BRUNO, COLANTROPO CLAUDIO, PETRILLO FRANCA, SCOCCIA SANDRA, BURCHIO ROSANNA, BURCHIO ROBERTO, DI PERSIO ELIO, PAIELLA ADELE, SACCENTE LAURA, LKAURETTI MARIO, MASSIMETTI ANTONELLA, ROSSI ANTONELLA, VENZI MARIA SPERANZA, TRAGLIA FRANCESCO, MONTEROSSO SANTO, ACCICA ADELE, MAURI ROSALBA, MACCHIONE MARIA

GABRIELLA, PIZZICARIA MAURA, PRESUTTI FAUSTA, PRESUTTI CARLA, DE ANGELIS MAURIZIO, STRINATI ROSA MARIA, DE MARTE MARIA, BENENATI MARINA, SCARPATI SALVATORE, PLANTEMOLI STEFANO, MARZANO LUCA, SANTORO MARIA ROSARIA, CECCARELI LAURA, CAGNUCCI ROSANNA, DALLA MASSARA MECONI GIORGIO, SABATINO ALESSANDRA, BRUGIA SAVERIO, GHIDELLI MONICA, FONTANA GIUSEPPE A., FRANZE' ANTONELLA, ARDIZZON GIOVANNI, GINI SIMONETTA, PORZIANI FAUSTO, CASCIANO CARLA, LAMPI LUCIANA, EMILI ANATOLIA, DE SANTIS PAOLO, DE AMICIS LUCIA, RUGGERI STEFANIA MARIA, LORETO MARIA GRAZIA, STAVOLTA ELVIRA, SACCENTE P. ROBERTO, MINATI GIUSEPPE MARIO, MONTEROSSO LUCIANO, DESIDERIO RAFFAELE, PALOCCI FRANCO, DAMBRA ANNA, PIANOZZA ROSSELLA, MAURI CARLO, PANEBIANCO ALDO, NAPOLETANO ANTONIO, BONETTA MAURIZIO, PISANELLO DANIELE, CARLESIMO ANTONELLO, MAGGIONI ALESSANDRO, CATALANO GIUSEPPA LUCIANA, TRIPALDI FELICE GIUSEPPE, DI PALMA ANTONIO, DI BACCO ROBERTO, MIRA MARIA, ZIRAFA GIUSEPPE, BAUDINO PAOLA, ROZIO ANNALISA, BROCARDO GIANFRANCO, MERIGGIO MARCO, DUTTO MARCO, BESSONE ANNA MARIA, SCHIFFER ITALO, BURDESE LAURA, BERRUERO LAURA, PELLEGRINO FLAVIA, BONIVARDO ANNAMARIA, RINAUDO GISELLA, PUNTORIERI PATRIZIA, ISAIA VALERIA CATERINA, LENTI MARIA, DOMENICA DELIA LUCIANO, RIVETTI SERGIO, DE VINCENTIS DANIELA, PREZZOLINI DANIELA, ABBAGNALE CINZIA, MERAVIGLIA ANTONIO, BEVILACQUA LIDIA, ROSSI ELENA, CURCI LUCIA, CHECCHI DANIELA, TRIMOBOLI ANTONINO, FLOSI ELIO, ERCOLANO MARILISA, CAPPELLINI ROSSELLA, PICCOLI FRANCA, ERCOLANO ALESSANDRA, MOROSI MAURA, MAROTTA ANTONIO, MARCADANTE SIMONETTA, FERRARI MARINELLA, FERRARI MARINELLA, PAOLINI CATIA, PAOLETTI MICHELE, PELLEGRINI ANNABELA, FERRARA BIONDINA, GRAZIANO ENRICHETTA, SCUOTTO ACHILLE, CORNO BERNADETTE, AZZARO MARGHERITA, MARASCO LEONARDO, MONDELLI LEONARDO, CARBONARO CARLO FELICE, SONATO PINTO, SPAGNUOLO GIULIA, GAMMIERI MARIA, PIEMONTESE MARIA, TARATETA

PASQUALE, PEPE GABRIELE MARIA, BEVILACQUA MARIA CELESTE, TRINIO LUDOVICO MAFFEI, SOCCIO MICHELINA, D'ANTONIO PASQUALE, DI GIUSTO CARLO, MIGLIORINI CLAUDIO, MERCALDO CARMINA M., IPPOLITI ELEONORA, PANDOLFO PATRIZIA, SEBELIC VLADIMIRO, MAVILIA ANTONINO, BASILE MATTIA, SCARFONE ANTONIA CARMELA, GALLETTA GIUSEPPINA, CORSARO PANTALEONE, FRUCI FRANCO G., CUSA ANTONINO, RUGGIERI ROSARIA, RICCIARDI MARIO, PICCIRILLO CARMELA, SALVATORI FRANCESCA, SALVATORI FRANCESCA, SPICUGLIA SABRINA, DAPOR LORENZA, ROSSI SANDRA, BONIOLO DANIELA, DAZ RENZO, MARINI FAUSTO, MARCHESANO GAETANO, MASSARELLA GIOVANNA, PASUALE ALFONSO, BOLOGNA PATRIZIA, BUONO ANGELA ROSA, PIERINI ETTORE, PAGANO CORRADO, ANTONINA DANIELA, ANCONA VINCENZA, BERGAMASCHI CRISTINA, EVOLA VINCENZO, RADICCI ANGELA, RICCARDI FRANCESCO, ESPOSITO MARISA, SANTORO EMILIA, RICCIARDI ADDOLORTA, DE ANGELIS CARMINE, ARDUINI PATRIZIA, BORRELLI MARIA PIA, CARDELLI FULVIA, GAMBALE GIOVANNI, MARCUCCI SERGIO, MONTANO ANNA, MOSCATELLI FRANCESCO, NAPOLI DOMENICO, PIACENTI GABRIELLA, TRAMONTO MARIO, CANCELLI LUANO, SANNINO ROBERTO, ACCARDO RAFFAELE, TRAPANESE GAETANO, ESPOSITO CIRO, MUNGIUERA CARLO, MAISTO ANTONELLA, ADDEO LUIGI, RIVIECCIO GIUSEPPE, FAVETTA PATRIZIA, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via V. Veneto, n. 108;

contro

il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^ter, n. 2420/2000 del 28.03.2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell' Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 15 novembre 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti l'avv.to Rossano e l' Avvocato dello Stato Giannuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio gli odierni appellanti, tutti dipendenti del Ministero dell' Interno appartenenti alla carriera direttiva di ragioneria di cui alla tabella 2 del d.P.R. n. 340/1982, insorgevano avverso la mancata corresponsione a partire dal 01.07.1995 dell'indennità speciale non pensionabile prevista dall'art. 43, comma 24, della legge 01.04.1981, n. 121, e successive integrazioni, di importo pari al 50 % di quella spettante al personale della Polizia di Stato.

Deducevano motivi di violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 24, della legge n. 121/1981; 2 della legge n. 34/1984; 4 del d.P.R. n. 395/1995; degli artt. 1 e 43 del C.C.N.L. del comparto dei ministeri sottoscritto il 16.05.1995 e di eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Lazio, Sez. I[^] ter, respingeva il ricorso rilevando: - che, in base al disposto di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 29/1993, la sottoscrizione del primo contratto collettivo ha determinato al cessazione di ogni trattamento accessorio comunque denominato in favore dei dipendenti interessati e non espressamente recepito nello strumento di contrattazione collettiva, ciò indipendente dalla specifica menzione nell'art. 43 del C.C.N.L. del trattamento indennitario di cui si invoca il diritto al pagamento;

- che l'effetto abrogativo non può intendersi differito al successivo "contratto di raccordo" di cui all'art. 1, comma terzo, del C.C.N.L. 1995, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. I^, con parere n. 19/96 del 27.11.1996;

- che la nuova "*indennità di amministrazione*", comprensiva della soppressa indennità prevista dall'art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981, non va adeguata, secondo quanto previsto per il personale della carriera prefettizia, agli incrementi previsti dall'art. 4 del d.P.R. 31.07.1995, n. 395.

Avverso detta decisione hanno proposto appello di dipendenti interessati ed hanno confutato le conclusioni del giudice di primo grado rinnovando le doglianze articolate nel ricorso introduttivo.

Il Ministero dell' Interno si è costituito in giudizio ed ha contraddetto ai motivi dedotti chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 15 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1). L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma.

2). Con il primo mezzo gli appellanti dipendenti dell'Amministrazione civile dell' Interno insistono sulla permanenza, anche dopo la sottoscrizione del C.C.N.L. 1995 relativo al comparto dei ministeri, del trattamento indennitario previsto dall'art. 43, comma 24, della legge 01.04.1981, n. 121 - commisurato al 50% dell'indennità prevista per il personale che espleta funzioni di polizia - sul rilievo che detto emolumento non è nominativamente compreso fra quelli elencati all'art. 43 del predetto C.C.N.L., che indica il dettaglio le disposizioni sul trattamento economico del personale interessato oggetto di disapplicazione per effetto della nuova regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro.

Sul punto va condiviso l'ordine argomentativo di cui alla decisione che si appella, ribadito dalla difesa erariale nell'attuale fase di giudizio, in base al quale l'effetto abrogativo della regolamentazione di detto trattamento indennitario discende in via immediata dall'art. 72, comma terzo, del d.lgs. 03.02.1993, n. 29, indipendentemente da ogni ulteriore esemplificazione nello strumento di contrattazione collettiva.

Stabilisce la menzionata disposizione che contestualmente alla stipula dei primi contratti collettivi "sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore dei dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria e corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente".

Si versa a fronte di una norma di portata generale che esprime l'intento di ricondurre, con disciplina unitaria, alla contrattazione collettiva tutti gli istituti retributivi dei dipendenti pubblici c.d. privatizzati, secondo il principio ci carattere generale sancito dall'art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 29/1993, in base al quale "i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente", e ribadito dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. citato con riferimento al "trattamento economico fondamentale ed accessorio" che resta "definito dai contratti collettivi". La struttura del trattamento retributivo del personale del comparto dei ministeri è, quindi, quella stabilita dall'art. 29 del C.C.N.L. 1995, ed articolata sul trattamento fondamentale e su quello accessorio, distinto quest'ultimo per ministeri come da allegato B al C.C.N.L. medesimo e ragguagliato a quello in godimento in base al regime previgente. Discende dal su riferito ed esaustivo quadro di disciplina l'esclusione di ogni ultrattività di previsioni di legge inerenti a trattamenti indennitari ed accessori in precedenza goduti dal personale interessato, preclusione che opera anche con riguardo all'indennità prevista dall'art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981, di cui gli odierni appellanti invocano il pagamento anche in vigenza del C.C.N.L. 1995.

2.1). Diversamente da quanto sostenuto dagli appellati con un secondo ordine argomentativo, l'effetto abrogativo di tale ultimo trattamento indennitario non può essere posticipato alla data di stipula del contratto collettivo c.d. di "raccordo" delle previsioni di cui al C.C.N.L. 1995 con le norme relative all'ordinamento del personale dell'Amministrazione dell' Interno, previsto dall'art. 1, comma terzo, del C.C.N.L. 1995. Si tratta invero di norma contrattuale che, se reca la riserva di ulteriori disposizioni

di dettaglio per il personale predetto, non deroga agli effetti abrogativi degli istituti retributivi sul trattamento accessorio quali stabiliti dall'art. 72, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993 con individuazione del "dies a quo" nella prima sottoscrizione del contratto collettivo di comparto. Quanto precede, come posto in rilievo nella decisione che si appella, ha trovato conferma nel contenuto del contratto di raccordo sottoscritto il 26.02.1998, che nulla ha innovato e tantomeno disposto in materia di struttura retributiva dei dipendenti interessati.

2.2.) Non può, infine, avere ingresso la pretesa a che l'indennità di amministrazione, riconosciuta in sostituzione al trattamento accessorio in precedenza in godimento, debba essere ragguagliata nel "quantum" alla dinamica economica dell'analogo compenso mantenuto fermo in favore del personale della Polizia di Stato. L' espunzione con riguardo al personale civile dell' Amministrazione dell' Interno dell' istituto retributivo previsto dall'art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981 si riflette anche sulle precedenti modalità di quantificazione dello stesso, che non possono essere applicate in via estensiva o analogica alla nuova indennità di amministrazione introdotta dall'allegato B al C.C.N.L. 1995.

Per le considerazioni di cui innanzi l'appello va respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2005, con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini Presidente

Luigi Maruotti, Consigliere

Carmine Volpe Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere BRUNO ROSARIO POLITO **Segretario** ANNAMARIA RICCI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...06/04/2006 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì	copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero	
a norma dell'art. 87 del R	Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria